



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Dipartimento regionale tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina
U.O. 05

Prot. n° 0094375 del 26/06/2020

OGGETTO: DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVI L’AFFIDAMENTO dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto di alveo del Torrente Santo Stefano, mediante il ripristino della funzionalità idraulica delle opere idrauliche esistenti, in località Villa Margi del Comune di REITANO (ME)” - Cod. 1881, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera c) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità di affidamento di cui all'art. 4 della L.R. 13/2019.

Cod. GIG : 7552279

Cod. CUP: **G83H19000840002**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :

- che con nota prot. 169166 del 21/08/2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Messina, nelle more di perfezionamento delle procedure di finanziamento, ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., degli interventi ricompresi nel “Piano, provvisorio, degli interventi ritenuti più urgenti per la pulizia e la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana”;
- che con Lettera di invito prot. n. 202284 del 16.10.2019, previo sorteggio dall'elenco delle imprese esistente in Ufficio, sono state invitate n. 13 imprese a partecipare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera c) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità di affidamento di cui all'art. 4 della L.R. 13/2019;
- che con la Lettera di invito di che trattasi sono state fissate le regole per partecipare alla gara, precisando che come criterio di aggiudicazione del minor prezzo, si sarebbe fatto ricorso alla esclusione automatica ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 13/2019;
- che a seguito gara espletata, giusti verbali di gara nelle sedute del 30/10/2019 e del 15/11/2019, la Commissione ha redatto apposita graduatoria “con 7 offerte ammesse”, ed ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'impresa Edile V.N.A. Soc. Coop., previa esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di aggiudicazione calcolata con il criterio di cui all'art. 4 della L.R. 13/2019;
- che in data 29.01.2019, assunta da questo Ufficio in data 30/01/2020 al prot. n. 19177, l'impresa IACQUINTA geom. Saverio ha avanzato ricorso in autotutela di impugnare il Verbale di gara del 15/11/2019, invitando la Commissione e il RUP a voler riesaminare l'esito della gara;
- che con PEC in data 14.02.2020, assunta da questo Ufficio in data 18/02/2020 al prot. n. 32691, la stessa impresa ha fatto pervenire tramite uno *Studio Legale*, diffida di annullamento in autotutela del verbale di gara, rivendicando l'aggiudicazione in suo favore avendo offerto il prezzo più basso rispetto a tutti e sette (7) operatori. E con espresso riferimento all'art. 97 d.lgs. 50/2016, principalmente ha eccepito che l'esclusione automatica non poteva essere disposta poiché la L.R. n. 13/2019 non prevede alcuna deroga alla regola di cui al Codice Appalti. Inoltre, anche qualora fosse rinvenibile una tale deroga, la legge regionale sarebbe contrastante con il diritto dell'Unione Europea e quindi

- che, in conseguenza, con nota n. 42478 del 02.03.2020 lo scrivente Ufficio ha ritenuto informare il Dirigente Generale DRT sul criterio che aveva adottato nelle lettere di invito di tutte le tredici procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, compresa quella oggetto della presente;
- che con nota prot. 65929/DRT del 28.04.2020, a firma congiunta del Servizio 7/D.R.T. e del D.G. D.R.T., il Servizio 1 D.R.T., richiamando le proprie direttive n. 189161 del 26.09.2019 e n. 230796 del 27.11.2019, ha giudicato il criterio adottato per le procedure di gara non in linea con la normativa vigente (art. 97 D.Lgs. 50/2016) e pertanto ha ritenuto comunicare a questa Stazione Appaltante di adottare i conseguenziali provvedimenti per tutti i tredici (13) bandi, dandone tempestiva comunicazione anche al Servizio 7 / DRT, cofirmatario della nota;
- che con nota n. 76180 del 21.05.2020 quest'Ufficio, in riscontro alla nota del DRT, ha relazionato motivando la determinazione con la quale avrebbe confermato le proposte di aggiudicazione per tutte le tredici (13) gare espletate;
- Che con nota 78554 del 27.05.2020 il Servizio 1 del D.R.T., intendendo la nota n. 76180 del 21.05.2020 di questo Ufficio quale atto in disaccordo, ha ribadito *“che l'art.4 della L.R. n.13/2019 è applicabile solo per le procedure ordinarie”*, confermando i contenuti del parere già espresso dal Dirigente Generale e condiviso dal Servizio 1 e dal Servizio 7 del D.R.T.;

RICHIAMATE le sopra citate note del DRT n. 65929/DRT del 28.04.2020 e n. 78554 del 27.05.2020;

CONSIDERATO che per il bando oggetto della presente, sono stati segnalati aspetti che potrebbero far pervenire ad una aggiudicazione suscettibile di impugnazione;

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, ancora ad effetti instabili, del tutto interinali. E che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici;

CONSIDERATO che in tale fase, questa amministrazione può procedere all'annullamento in autotutela, ed è legittimo l'intervento in autotutela della stazione appaltante, non essendo a questa inibito l'utilizzo di tali poteri, che le sono riconosciuti dall'ordinamento, non solo ai sensi dell'art. 21 *nonies della Legge n. 241/1990* bensì, più in generale, alla luce dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e corretto svolgimento del procedimento;

TENUTO CONTO del fatto che questa Stazione Appaltante non ha ancora provveduto espressamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, come espressa dalla Commissione nel verbale di gara;

CONSIDERATO che la stazione appaltante provvederà al più presto ad emettere una nuova Procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere, *ai sensi dell'art.21 nonies, della legge 241/90*, all'Annullamento in autotutela della procedura di gara di cui alla Determina a Contrarre n. 192586 del 02/10/2019 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, al fine di assicurare in fase di aggiudicazione i principi dettati dall'art. 97 D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- la Determina a Contrarre n. 192586 del 02/10/2019;
- la Lettera di invito n. 202284 del 16/10/2019 della procedura in oggetto;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore

PROPONE DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate;

1. Di procedere, *ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990*, all'Annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara (**GIG: 7552279**), di cui alla Determina a Contrarre n. 192586 del 02/10/2019, della lettera di invito n. 202284 del 16/10/2019 e di tutti gli atti di gara connessi e conseguenti posti in essere per l'aggiudicazione dei lavori in argomento;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di annullamento sul sito web dell'Ufficio, dandone contestuale avviso alle imprese concorrenti che alla data di scadenza del bando avevano prodotto istanza di partecipazione, attraverso la Piattaforma del Sistema di Appalti Telematici denominato *SITAS e-procurement*.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(*geom. Giuseppe SULFARO*)

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

GIG: 7552279 - Cod. CUP: G83H19000840002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione ;

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina, che s'intende trascritta e riportata, ad oggetto Annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara (**GIG: 7552279**) per l'affidamento dei *“lavori di manutenzione straordinaria del tratto di alveo del Torrente Santo Stefano, mediante il ripristino della funzionalità idraulica delle opere idrauliche esistenti, in località Villa Margi” del Comune di REITANO (ME)*”.

Il Dirigente dell'Ufficio
F.to **L'Ingegnere Capo**
(*Ing. Antonino PLATANIA*)